



AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO AGLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO ANNUALITÀ 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2016 che prevede l'applicazione di una tariffa agevolata per gli utenti domestici residenti del Servizio Idrico di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale;

VISTA la Deliberazione ARERA n. del 21 dicembre 2017 e le ss.mm.ii. "Testo integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati" (TIBSI) con il quale sono state definite le modalità applicative del bonus sociale idrico nazionale per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 897/2017/R/IDR, così come modificato e integrato con le Deliberazioni 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM e 3/2020/R/IDR, il quale stabilisce che l'Ente di Governo dell'ambito territorialmente competente può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale;

DATO ATTO che il Comitato Istituzionale d'Ambito EGAS, con Deliberazione n. 38 del 27 novembre 2020, ha approvato il "*Regolamento per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo per l'anno 2021 e successivi nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa S.p.A.*" il quale ne disciplina la concessione a decorrere dall'annualità 2021;

ATTESO che, sulla base del suddetto Regolamento, gli utenti in possesso dei requisiti dovranno presentare al Comune di residenza la domanda di riconoscimento del "*Bonus Sociale Idrico Integrativo*" entro e non oltre il **1° giugno 2026** e che il Comune, entro il **30 luglio 2026**, dovrà trasmettere ad EGAS l'elenco dei beneficiari della misura e, nell'ipotesi in cui l'importo del Fondo integrativo assegnato al Comune non consentisse il finanziamento di tutte le domande pervenute e ammissibili, anche l'elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 354 del 17.02.2026 avente ad oggetto "*Bonus Sociale Idrico Integrativo – Annualità 2026. Predisposizione dell'elenco dei beneficiari ai fini dell'erogazione delle agevolazioni tariffarie di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito (CIA) dell'E.G.A.S. n. 38 del 27 novembre 2020. Approvazione dell'Avviso e definizione del termine per la presentazione delle istanze*"

RENDE NOTO



che entro il giorno **1° giugno 2026** i soggetti residenti nel Comune di Sarroch, in possesso dei requisiti sottoelencati, stabiliti da EGAS con DCI n. 38/2020 (All. A), possono presentare domanda per l'assegnazione del Bonus Idrico per l'annualità 2026.

Il Bonus Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al Bonus Sociale Idrico (Bonus Nazionale) istituito con il TIBSI.

L'importo del Fondo destinato all'agevolazione tariffaria per il Comune di Sarroch è pari a € 6.683,32, quantificato dal Comitato istituzionale d'ambito proporzionalmente alla popolazione residente al 1° gennaio 2023 e sulla base della superficie territoriale.

Le agevolazioni tariffarie di cui al presente avviso non potranno superare l'importo complessivo assegnato.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi al Bonus Integrativo i sottoindicati soggetti residenti nel Comune di Sarroch:

- a. **gli utenti diretti** intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti:
 - la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - a coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.
- b. **gli utenti indiretti**, a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.

Per essere ammessi all'agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica definita "utenza debole". Il requisito essenziale per rientrarvi è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indicatore **ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro**;

Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al Bonus Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

2. DETERMINAZIONE DEL BONUS INTEGRATIVO

L'importo del Bonus Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a:

- **25,00 euro** per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della soglia di 9.000,00 euro;
- **20,00 euro** per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 9.000,00 euro fino alla soglia di 20.000,00 euro.

L'importo del bonus non potrà comunque eccedere il valore della spesa idrica sostenuta dall'utente nell'anno di riferimento, diminuita del Bonus Sociale idrico Nazionale.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE



Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti di ammissione possono presentare apposita istanza, debitamente compilata e sottoscritta, presso il Comune di Sarroch **entro e non oltre il giorno 1° giugno 2026**, secondo le seguenti modalità:

- a. via mail all'indirizzo pec protocollosarroch@pec.it (l'invio può avvenire anche da una casella mail non pec);
- b. a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sarroch via Siotto, 2 – 09018 Sarroch;
- c. mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.

Le domande già inviate online tramite la piattaforma EGAS (www.bonusacqua.it) prima della pubblicazione del presente Avviso sono valide e saranno prese in carico, purché presentate entro la scadenza indicata e complete della documentazione richiesta.

All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Bando (All. 1), dovranno essere allegati:

- a. un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- b. copia della fattura a cui si riferisce l'utenza;
- c. copia dell'attestazione dell'ISEE ORDINARIO in corso di validità.

La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.

Non verrà accettata la domanda non correttamente compilata o non adeguatamente corredata dai documenti necessari anche dopo eventuale richiesta di integrazione da parte di questo Ufficio.

4. MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI E DEGLI IDONEI NON BENEFICIARI

Il Comune prende in carico le domande verificando i requisiti di ammissione al Bonus Integrativo ovvero:

- a. il rispetto della soglia ISEE prevista al precedente punto 1);
- b. la corrispondenza della residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o ad esso riconducibile;
- c. la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o Condominiale);
- d. l'appartenenza del soggetto al nucleo familiare ISEE dell'intestatario della fornitura (in caso di utenza diretta) o comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di utenza indiretta).

Il Comune comunica al richiedente l'eventuale diniego al fine di consentire all'interessato di integrare la documentazione eventualmente lacunosa o mancante.

L'elenco dei beneficiari verrà predisposto dal Servizio Sociale Comunale dando priorità agli istanti secondo un ordine di ISEE crescente e, in caso di parità tra più utenti, utilizzando il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

A conclusione dell'istruttoria e comunque entro il 30 luglio 2026 il Comune approva l'elenco dei beneficiari residenti nel proprio territorio, che dovrà trasmettere all'EGAS, unitamente all'atto di approvazione.



Qualora l'importo del Fondo integrativo assegnato non consenta il finanziamento di tutte le domande pervenute, il Comune provvede a redigere due elenchi: l'elenco dei beneficiari e l'elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse.

L'elenco dei beneficiari, ordinato in base al valore ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità, tutte le informazioni riportate nel format allegato al Regolamento EGAS (All.2).

La mancata comunicazione entro i termini da parte dei Comuni implica il non riconoscimento dell'agevolazione del Bonus Integrativo.

L'EGAS, con determinazione dirigenziale, prende atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune e comunica al Gestore gli utenti beneficiari della misura, il quale, a seguito delle verifiche di propria competenza sulla congruità dei dati acquisiti con quelli risultati dal proprio sistema gestionale, applicherà l'agevolazione sui consumi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza.

Nel caso in cui, durante la fase di verifica di cui sopra a carico del Gestore, emergessero difformità, la domanda presentata dall'utente risulterà irricevibile e segnalata, all'EGAS e al Comune di residenza con indicata la relativa motivazione.

5. EROGAZIONE DEL BONUS INTEGRATIVO

Il Gestore eroga, all'utente finale, il Bonus Integrativo:

- a. agli utenti diretti, nella prima bolletta utile;
- b. agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione e comunque entro l'ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di competenza.

L'importo del Bonus Integrativo per l'utente diretto deve essere opportunamente segnalato ed individuabile nella bolletta ed abbatte il valore dell'importo complessivo risultante, mentre per l'utente indiretto sarà evidenziato in apposita comunicazione. In particolare, per l'utenza diretta l'erogazione avverrà evidenziando in bolletta:

- a) gli importi derivanti dall'applicazione della tariffa Domestico Residente;
- b) l'importo del Bonus Integrativo erogato ai sensi del presente Regolamento per la competenza della bolletta;
- c) l'importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti.

Per ulteriori informazioni e per il ritiro della modulistica rivolgersi Servizio Sociale presso il Centro di Aggregazione Sociale, via Giotto 1, chiamando il numero 070/90926270 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La modulistica può essere inoltre scaricata dal sito web del comune www.comune.sarroch.ca.it.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono causa di esclusione:

- la presentazione della richiesta oltre il termine di scadenza del 1° giugno dell'anno in corso;
- la presentazione di moduli privi di una o più pagine o non sottoscritti;
- la mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio Servizi Sociali



entro il termine comunicato;

- l'assenza di uno o più requisiti di ammissione stabiliti dal Regolamento EGAS;
- aver rilasciato false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

7. CASI PARTICOLARI

Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS Integrativo si applicherà, in ogni caso, secondo i seguenti criteri:

- Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nella misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata attiva nella fattura di chiusura della fornitura.
- Nel caso di voltura o subentro:
 - a. se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo;
 - b. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo per intero.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda al Regolamento agevolazioni tariffarie a carattere sociale all. A alla deliberazione n. 38 del 27.11.2020 dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.

Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella misura non inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio. Qualora, dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici conseguiti e, in caso di dichiarazione mendace, sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice penale).

Il Responsabile dell'Area Politiche Sociali

A.S. Francesco Mastinu